



C.A.I. - Club Alpino Italiano
Via Petrella 19
C.A.I. - Club Alpino Italiano
02 2057231
cai@pec.it
www.cai.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



cai - - 1 - 2022-11-02 - 0005277

Codice Amministrazione: **cai**
Numero di Protocollo: **0005277**
Data del Protocollo: **mercoledì 2 novembre 2022**
Classificazione: **Non specificata.**
Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: CAI IVREA - NUOVO STATUTO ETS**

Note:

MITTENTE:

C.A.I. SEZIONE DI IVREA



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



STATUTO SEZIONALE

- Adottato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in atto pubblico: *Ivrea 16 settembre 2022*
- Approvato dal CCIC del CAI:

INDICE GENERALE

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 1 – Denominazione e durata
- Art. 2 - Natura dell'Associazione
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Attività
- Art. 5 - Locali sede
- Art. 6 - Stemma

TITOLO II – DEI SOCI

- Art. 7 - Soci
- Art. 8 - Diritti e doveri dei soci
- Art. 9 - Ammissione
- Art. 10 - Quota associativa
- Art. 11 - Partecipazione all'attività associativa
- Art. 12 - Dimissioni e trasferimenti
- Art. 13 - Perdita della qualifica di socio
- Art. 14 - Sanzioni disciplinari
- Art. 15 - Ricorsi

TITOLO III – DELLA SEZIONE

- Art. 16 - Organi della Sezione
- Art. 17 - Assemblea dei Soci
- Art. 18 - Convocazione
- Art. 19 - Partecipazione
- Art. 20 - Presidente e Segretario dell'Assemblea
- Art. 21 - Deliberazioni
- Art. 22 - Consiglio Direttivo
- Art. 23 - Durata e scioglimento
- Art. 24 - Convocazione
- Art. 25 - Modalità di convocazione

- Art. 26 - Compiti e nomina del Presidente
- Art. 27 - Durata
- Art. 28 - Decadenza anticipata dalla carica
- Art. 29 - Vicepresidente
- Art. 30 - Tesoriere
- Art. 31 - Segretario
- Art. 32 - Composizione e durata
- Art. 33 - Delegati

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

- Art. 34 - Condizioni di eleggibilità

TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

- Art. 35 - Commissioni, Gruppi e Scuole

TITOLO VI – DELLE SOTTOSEZIONI

- Art. 36 - Costituzione e funzionamento
- Art. 37 - Scioglimento delle sottosezioni

TITOLO VII – DEL PATRIMONIO

- Art. 38 - Patrimonio

TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE

- Art. 39 – Amministrazione
- Art. 40 - Devoluzioni.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

- Art. 41 - Tentativo di conciliazione

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Art. 42 - Regolamento Sezionale
- Art. 43 - Modifiche allo Statuto
- Art. 44 - Scioglimento della Sezione
- Art. 45 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IVREA



TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione e durata

E' costituita, con sede legale e sociale in Ivrea, l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Ivrea – APS - ETS", con sigla "CAI - Sezione di Ivrea", qui di seguito denominata anche "Sezione".

L'Associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, qui di seguito denominato anche "CAI", di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del CAI "Club Alpino Italiano - Regione Piemonte".

La Sezione di Ivrea è soggetto di diritto privato, dotato di personalità giuridica e di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'associazione è la continuatrice dell'opera della "Sezione Canavesana del CAI", fondata in Ivrea nel 1875.

Art. 2 - Natura dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata a principi di democraticità. Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Provvede a svolgere le attività e a promuovere le iniziative atte a perseguire le finalità proprie, a favore sia dei propri soci, prevalentemente, e sia di altri, secondo quanto indicato nello Statuto e Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, di cui si propone gli scopi generali.

Art. 4 - Attività

Per conseguire tali scopi, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna e per la salvaguardia del suo patrimonio culturale;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- k) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci
- l) ad ogni altra attività necessaria per il conseguimento dei propri scopi.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso sollecitazione al pubblico o la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 5 - Locali sede

L'Associazione ha sede legale e sociale in Ivrea.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con gli scopi e le finalità istituzionali. Essi non possono essere utilizzati,

neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Art. 6 - Stemma

Lo stemma dell'associazione richiama lo stemma del Club Alpino Italiano.

Il Regolamento Sezionale descrive lo stemma e disciplina il suo utilizzo.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 7 - Soci

I soci della Sezione sono contemporaneamente anche soci del Club Alpino Italiano.

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci delle sottosezioni sono a tutti gli effetti soci della sezione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali della Sezione e del CAI; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta e civile convivenza.

1. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Sezione; devono ottemperare alle norme dell'ordinamento sezionale ed alle disposizioni adottate dai competenti organi sezionali; assumono altresì l'impegno di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del CAI e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati a adottare.
2. I soci hanno diritto ad assumere cariche ed incarichi nella Sezione e nelle sue strutture, e



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



negli organi della struttura centrale e delle altre strutture periferiche del Club Alpino Italiano, a norma dei rispettivi ordinamenti.

3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale della Sezione o di ogni altra struttura centrale o periferica del CAI, anche in caso di loro scioglimento e liquidazione.

I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 9 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

E' ammessa l'adesione di cittadini stranieri.

Art. 10 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 11 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 12 - Dimissioni e trasferimenti

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



Art. 13 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del socio, per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito.

Art. 14 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo Sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 15 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III – DELLA SEZIONE

Art. 16 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, o l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni della sezione; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

In particolare, l'Assemblea dei Soci:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento sezionale;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sul suo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 50 Soci, aventi diritto al voto.

Art. 18 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno 50 Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione o sul sito della sezione stessa 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 19 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare per delega scritta uno ed uno solo altro socio con diritto di voto.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora

dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 20 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 21 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione. Si compone di un numero di componenti non inferiore a 9 e non superiore a 12, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Possono candidarsi alla carica solo i soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno due anni compiuti.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- propone le quote associative annuali;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 20
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- gestisce il patrimonio della sezione e sottopone il bilancio di esercizio all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi, Scuole, Organi tecnici consultivi e la delega di specifici incarichi a soci della sezione, ne regola poteri, finalità e funzioni e ne coordina l'attività;
- disciplina, ove occorra, con propri atti regolamentari, le attività della Sezione
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto e dagli ordinamenti del CAI;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei

confronti dei Soci;

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e dell'ordinamento sezionale;
- esercita ogni altra funzione prevista dagli ordinamenti sezionali
- promuove le iniziative e le manifestazioni atte a raggiungere gli scopi sociali dell'associazione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, secondo le modalità specifiche, il Presidente e il Vice Presidente. Nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, in soprannumero e con voto deliberativo, i Reggenti delle Sottosezioni

Art. 23 - Durata e scioglimento

Il Consiglio è rinnovato per un terzo ad ogni anno; gli eletti durano in carica per tre anni; ogni anno decadono i Consiglieri che hanno compiuto il triennio.

Tutti i Consiglieri in scadenza sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.

La sostituzione del Consigliere decaduto per qualsiasi motivo viene effettuata all'Assemblea dei soci successiva aumentando il numero di Consiglieri da eleggere. Qualora vengano a mancare la metà o oltre dei componenti il Consiglio Direttivo viene convocata, entro il termine di trenta giorni, un'Assemblea dei Soci per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità nella carica dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



previsti dal Codice del Terzo Settore, convoca entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche altre persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 25 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, proprio, del convivente o dei propri familiari e parenti fino al secondo grado, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 26 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale.

In particolare, il Presidente assolve le seguenti specifiche funzioni:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- sottoscrive con il Tesoriere i bilanci consuntivi e preventivi della sezione
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- coordina le attività sezionali
- firma i mandati di pagamento unitamente al Tesoriere

In caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, nella prima seduta utile dopo l'Assemblea dei Soci della sezione.

Art. 27 - Durata

Il Presidente eletto dura in carica per tre anni, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere; è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 28 - Decadenza anticipata dalla carica

Il Presidente decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

- Dimissioni: le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere da questi comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



- **Mozione di sfiducia:** il Consiglio Direttivo può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni del Presidente. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Presidente deve prenderne atto.
- **Perdita della qualifica di Consigliere:** Il Presidente che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Consigliere decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, il Vice Presidente assume pro tempore la carica di Presidente della sezione, dandone immediata comunicazione al Collegio dei Revisori dei conti, e convoca entro e non oltre 60 giorni una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente; la carica di Vice Presidente è assunta pro tempore dal Consigliere con maggiore anzianità nella carica.

VICEPRESIDENTE

Art. 29 - Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, nella prima seduta utile dopo l'Assemblea dei Soci della sezione. Il Vicepresidente eletto dura in carica per un anno, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere. E' sempre rieleggibile.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 30 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione finanziaria della sezione.

In particolare, il Tesoriere:

- ne tiene la contabilità
- supporta il Consiglio Direttivo nelle decisioni di spesa
- firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente
- redige e sottoscrive i bilanci consuntivi e di previsione

Il Tesoriere può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Tesoriere dura in carica per tre anni, e se Consigliere non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere. E' sempre rieleggibile.

Art. 31 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, con diritto al voto consultivo; dura in carica per un anno; è sempre rieleggibile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 32 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

E' costituito da tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio è rinnovato per un terzo ad ogni anno; gli eletti durano in carica per tre anni; ogni anno decadono i componenti che hanno compiuto il triennio. I componenti in scadenza sono sempre rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

DELEGATI

Art. 33 - Delegati

I Delegati rappresentano la Sezione all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Regionale dei Delegati. Sono eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci della Sezione, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Il Presidente della Sezione è Delegato di diritto.

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art. 34 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- non sia pendente nei loro confronti un procedimento disciplinare;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza alcun vincolo di mandato.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 35 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI – DELLE SOTTOSEZIONI

Art. 36 - Costituzione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia amministrativa previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Regolamento Sezionale elenca le Sottosezioni regolarmente costituite.

Art. 37 - Scioglimento delle Sottosezioni

La Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o del Consiglio direttivo sezionale, a norma e con le

procedure previste dal Regolamento sezionale e dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.

TITOLO VII – DEL PATRIMONIO

Art. 38 - Patrimonio

L'Associazione ha un proprio patrimonio indivisibile, costituito dai beni mobili e immobili, dai fondi patrimoniali di garanzia, da eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Può acquistare, possedere e alienare beni mobili e immobili, ed ogni altro diritto reale.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE

Art. 39 - Amministrazione.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA



Art. 40 - Devoluzioni

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 41 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - Regolamento Sezionale

Il Regolamento Sezionale dettaglia i principi contenuti nel presente Statuto, definendo le

norme e le procedure necessarie in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

Il Regolamento sezionale può rimandare a specifici regolamenti.

Art. 43 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Il Regolamento sezionale stabilisce le procedure e le norme da adottare per le modifiche allo Statuto.

Art. 44 - Scioglimento della Sezione

La Sezione può essere sciolta con le modalità e con le conseguenze previste dal presente Statuto e dal Regolamento sezionale e dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Lo scioglimento della Sezione deve essere approvato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 45 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto, deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione, acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

DISTINTA RUNTS

Codice Pratica TSFO-01_000619471

compilata il 30/09/2022 alle 18:21:54

Il sottoscritto **FARCITO DONATELLA**

Codice Fiscale **FRCDTL61L65E379L**

Telefono: **0125425062**

Indirizzo PEC **DONATELLA.FARCITO@POSTACERTIFICATA.NOTARIATO.IT**

in qualita' di **Notaio**

dell'Ente **CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IVREA APS - ETS**

con sede in prov. di **TO**

Cod. Fiscale **08458400010**

sezione/i richiesta **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

presenta una domanda di **Iscrizione Registro Unico Terzo Settore**

e deposita i seguenti allegati:

- **autocertificazione_atto_costitutivo.pdfA.pdf - ATTO COSTITUTIVO**
- **bilancio_31-12-2020.pdfA.pdf - BILANCIO D'ESERCIZIO**
- **bilancio_31-12-2021.pdfA.pdf - BILANCIO D'ESERCIZIO**
- **allegato_B_statuto.pdfA.pdf - STATUTO**